

ALLEGATO A

Regione Toscana Direzione “Lavoro”

POR FSE 2014-2020

Attività A.1.1.3.A)

“Interventi di informazione, orientamento e consulenza finalizzati all’occupabilità”

Avviso pubblico POR FSE 2014-2020 - Asse A “Occupazione” - Sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione

Asse	A- Occupazione
Obiettivo Specifico	A.1.1 ridurre il numero di disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
Azione PAD	A. 1.1.3.
Attività	A.1.1.3.A) “Interventi di informazione, orientamento e consulenza finalizzati all’occupabilità”



Regione Toscana Settore Lavoro

Avviso pubblico POR FSE 2014-2020 - Asse A “Occupazione” Avvio della sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione

Premessa

Il presente avviso sostiene l’accesso a percorsi di inserimento lavorativo di persone disoccupate mediante *l’assegno per l’assistenza alla ricollocazione*, che consiste in una sperimentazione regionale di quanto disposto dall’art 23 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150, che mette al centro dell’intervento la persona da ricollocare, per la quale devono essere costruiti percorsi per facilitare il match tra domanda e offerta di lavoro.

Art. 1 Finalità generali

La sperimentazione regionale è composta delle seguenti attività:

- A) voucher formativo
- B) assegno per l’assistenza alla ricollocazione

L’azione sinergica delle due attività ha l’obiettivo di incidere in modo mirato sulla condizione occupazionale delle fasce di popolazione maggiormente colpite dagli effetti della crisi economica. Esso mette a sistema l’esperienza ed il ruolo della formazione professionale, dei Centri per l’impiego e dei soggetti privati accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro.

Coerentemente con quanto previsto nel POR FSE 2014/2020 è obiettivo della Regione Toscana:

- ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata.

L’azione oggetto del presente avviso è finanziata a valere sull’Asse A “Occupazione” attività A.1.1.3.A

Il servizio di assistenza alla ricollocazione, con percorso di accompagnamento mirato a sbocchi occupazionali, può essere usufruito presso un Centro per l’impiego o presso un soggetto privato accreditato per lo svolgimento dei servizi per il lavoro sul territorio della Regione Toscana.

L’assegno per l’assistenza alla ricollocazione è rilasciato dal Centro per l’impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione.

La scelta se farsi assistere dal Centro per l’impiego o da un soggetto accreditato è riservata al destinatario della misura.

Il servizio, pena la decadenza dal beneficio, deve essere attivato entro due mesi dalla data di rilascio dell’assegno da parte del Centro per l’Impiego e ha una durata di sei mesi.

Art. 2 Oggetto



L'obiettivo del presente Avviso è l'individuazione dei soggetti che saranno coinvolti nella sperimentazione regionale dell'assegno di ricollocazione di cui all'art 23 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150, per l'attuazione della misura di tutoraggio e ricerca della nuova occupazione, con percorso di accompagnamento mirato a sbocchi occupazionali, al fine di realizzare l'inserimento lavorativo attraverso un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, di apprendista o un contratto di somministrazione. E' necessario che tale assunzione avvenga entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'assegno.

Tale Avviso, di natura sperimentale, intende valorizzare la rete di servizi accreditati ai servizi al lavoro, in un'ottica di integrazione tra soggetti pubblici e privati finalizzata alla promozione dell'occupazione per fornire un adeguato supporto e competenze specialistiche nell'ambito dei servizi di accompagnamento al lavoro.

Art. 3 Risorse

Per le finalità del presente Avviso, è stanziato un importo totale di **€ 500.000,00** con risorse riferite al POR FSE 2014/2020 Asse A "Occupazione" Obiettivo specifico A.1.1 "Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata", Attività A.1.1.3.A) Interventi di formazione, orientamento e consulenza finalizzati all'occupabilità.

Tali risorse saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità in base all'ordine di ricevimento delle istanze di contributo.

E' comunque prevista la facoltà per la Regione Toscana di ridefinire tale importo, in relazione ai dati di monitoraggio complessivi di volta in volta rilevati.

Art. 4 Destinatari

I destinatari finali della presente misura devono, a pena di inammissibilità, possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti al competente Centro per l'Impiego ai sensi della normativa vigente, residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana, se cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa;
- avere compiuto il 18° anno di età;
- avere usufruito del voucher formativo di cui alla DGR 484 del 09/05/2017 e successive modifiche e integrazioni. Una volta realizzato almeno il 70% delle ore previste dal percorso di formazione finanziato con il voucher formativo, il destinatario del voucher può recarsi presso il Centro per l'impiego competente e fare richiesta di assegno di assistenza alla ricollocazione, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità e spendibile presso il Centro per l'impiego o presso i servizi accreditati.

I destinatari che, all'atto della richiesta di assegno per l'assistenza alla ricollocazione, risultino beneficiari di ammortizzatori sociali, sono sottoposti ai meccanismi di condizionalità in attuazione del combinato disposto dell'articolo 23, comma 5, lett. e) e dell'articolo 21, commi 7 e 8 del d.lgs. 150/2015.

Qualora un destinatario che, all'atto della richiesta di assegno per l'assistenza alla ricollocazione, NON risulti beneficiario di ammortizzatori sociali non partecipi, senza giustificato motivo, alle iniziative e alle azioni previste dal "programma per l'assistenza intensiva" sottoscritto con il soggetto erogatore da lui prescelto, subirà la revoca dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione. Qualora rifiuti, in assenza di giustificato motivo, una congrua offerta di lavoro secondo la normativa vigente, si applica anche la decadenza dallo stato di disoccupazione.



Art. 5 Beneficiari soggetti attuatori: requisiti e condizioni

Possono presentare domanda:

1. I soggetti iscritti nella sezione 1 dell'Albo dei soggetti accreditati a livello nazionale istituito ai sensi della Delibera di ANPAL N. 7/2016;
2. i soggetti che siano accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro sul territorio della Regione Toscana, iscritti nell'elenco regionale alla Sezione "Servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro", ai sensi degli Artt.135-152 Sezione II Capo III del Regolamento n.47/R del 2003 di esecuzione della LR 32/02.

Tali soggetti dovranno risultare accreditati al momento della presentazione della candidatura in risposta al presente Avviso e potranno operare esclusivamente presso i locali che hanno ottenuto l'accredimento.

Qualora il soggetto attuatore risulti affidatario di attività di tutoraggio, orientamento, accompagnamento al lavoro e incontro domanda/offerta di lavoro da parte della Regione Toscana nell'ambito della rete regionale dei servizi per l'impiego, lo stesso non potrà essere ammesso a partecipare alle attività previste dal presente Avviso.

Art. 6 Tipologie di interventi

I soggetti attuatori individuati con il presente Avviso potranno realizzare la misura di "Assistenza intensiva alla ricollocazione", affiancando un tutor al destinatario e attivando nei suoi confronti servizi di orientamento specialistico: sostenere e facilitare i processi di scelta e di transizione professionale, lavorativa, formativa e definire gli obiettivi professionali e formativi; rimuovere gli ostacoli che bloccano un'azione positiva di ricerca del lavoro offrendo un supporto necessario per il loro superamento, aumentando il livello di consapevolezza del soggetto rispetto alle proprie risorse e potenzialità; supportare la persona nell'individuazione di strategie utili per un efficace ricerca attiva del lavoro.

La realizzazione della misura "Assistenza intensiva alla ricollocazione" è da intendersi quale effettivo avviamento al lavoro del disoccupato preso in carico, mediante la stipula di un contratto di lavoro, come meglio specificato al successivo articolo 7.

Art. 7 Quantificazione del contributo e profiling

Gli importi per l'"Assistenza alla ricollocazione" sono stati definiti della Delibera ANPAL n. 3/2018 e, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 150/2015 costituiscono standard di costo a livello nazionale con riferimento alle attività e alle modalità attuative descritte nella citata delibera.

Quindi, saranno riconosciuti ai soggetti attuatori:

1. per una quota "a processo", in relazione al servizio di "assistenza intensiva alla ricollocazione" con l'individuazione del tutor e la definizione del programma. Il valore massimo della quota "a processo" è di € 106,50 corrispondente ad una stima di tempo pari a tre ore di attività svolte (primo colloquio e stipula del programma di ricerca intensiva, orientamento), indipendentemente dall'indice di profilazione. Per la determinazione del valore della quota fissa "a processo", come indicato nella Delibera ANPAL n. 3/2018, è stato preso come riferimento il parametro orario di € 35,50 determinato nel Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" per l'orientamento specialistico, scheda 1-C. e sarà riconosciuta in esito alle verifiche previste sull'effettivo svolgimento di tali attività;
2. interamente, in base al conseguimento del risultato, cioè l'assunzione del destinatario, sulla base degli importi indicati nella tabella 2, e purché tale assunzione avvenga entro 6 mesi dal rilascio dell'assegno di ricollocazione:



Tabella 2

Tipologie di assunzione	Profilazione Bassa (0,00 - 0,24)	Profilazione Media (0,25 - 0,49)	Profilazione Alta (0,50 - 0,74)	Profilazione Molto Alta (0,75 - 1)
Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello	2.500,00	3.333,34	4.166,67	5.000,00
Apprendistato II livello, Tempo determinato o di somministrazione ≥ 12 mesi	1.666,67	2.166,67	2.666,67	3.333,34
Tempo determinato o di somministrazione 6-12 mesi	1.000,00	1.333,34	1.666,67	2.000,00

Gli importi sono definiti in funzione della punteggiatura di *profiling*¹ del disoccupato, del tipo e della durata del contratto. Tali importi sono esenti IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 20) del DPR 633/1972.

Non saranno riconosciute le attività di Assistenza alla ricollocazione realizzate a favore di destinatari non aventi le caratteristiche previste dall'articolo 4 del presente Avviso.

Il soggetto attuatore garantisce che le attività di accompagnamento al lavoro realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti.

Nel caso di contratti non a tempo indeterminato, la durata è comprensiva di eventuali proroghe e/o rinnovi, purché la somma dei periodi di lavoro non sia inferiore alla durata minima prevista di sei mesi.

Art. 8 Modalità di svolgimento delle attività

Le fasi di accoglienza, di primo orientamento finalizzato all'analisi della domanda e profilazione sono realizzate esclusivamente dal Centro per l'Impiego competente per il disoccupato (quello presso il quale ha rilasciato la DID e sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato). I servizi e le misure individuate sono registrate dall'operatore del Centro per l'Impiego nella scheda anagrafico-professionale (di seguito SAP) personale presente nel Sistema informativo regionale - IDOL.

Il destinatario avente i requisiti di cui al precedente articolo 4 può recarsi presso il proprio Centro per l'impiego e fare richiesta di assegno di ricollocazione, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità e spendibile presso il Centro per l'impiego o presso i servizi accreditati.

Nella domanda di assegno di ricollocazione, il disoccupato deve indicare la propria decisione di spendere l'assegno presso il Centro per l'impiego o uno dei soggetti attuatori tra quelli individuati con il presente Avviso e indicati nell'elenco pubblicato sul sito della Regione Toscana.

In caso di fruizione dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione presso un soggetto attuatore accreditato, il CPI presso cui il disoccupato ha sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato è tenuto ad aggiornare il patto di servizio. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato stipulato.

¹ Il profiling consiste nell'attribuzione del disoccupato ad una delle 4 fasce di svantaggio individuate sulla base delle caratteristiche contenute nella scheda anagrafica e professionale: età, genere, titolo di studio, condizione occupazionale un anno prima, regione e provincia ove ha sede il servizio competente che ha preso in carico il giovane, permanenza nel territorio italiano.



Solo dopo la sottoscrizione della convenzione di cui al successivo articolo 10, i soggetti attuatori ammessi alla *sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione*, saranno autorizzati ad accedere al Sistema informativo regionale - IDOL, secondo le modalità indicate da Regione Toscana nell'allegato alla convenzione.

Ai fini del riconoscimento dell'attività svolta e della componente fissa, il soggetto attuatore deve:

1. far sottoscrivere al disoccupato il “programma di assistenza intensiva” che indichi:
 - generalità del soggetto attuatore e della sede operativa
 - tutor assegnato e recapiti dello stesso
 - data del primo appuntamento
 - reciproci adempimenti
 - obblighi del destinatario e obblighi del soggetto attuatore, anche in relazione ai meccanismi della condizionalità
 - informazioni sul meccanismo di condizionalità
 - data del successivo incontro
 - principali attività correlate al servizio di assistenza alla ricollocazione
2. effettuare l'upload sul Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, IDOL del “programma di assistenza intensiva” prima dell'inizio delle attività;
3. riportare, tramite le apposite funzionalità del Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, IDOL le seguenti informazioni:
 - tracciatura dello svolgimento o meno di ogni attività svolta nell'ambito del programma di assistenza intensiva (ai fini del meccanismo di condizionalità);
 - motivazioni per la mancata presentazione o il mancato svolgimento di attività concordate e la relativa documentazione a supporto;

Per il riconoscimento della componente a risultato, sarà presa come evidenza la Comunicazione Obbligatoria di assunzione pervenuta al Sistema Informativo del Lavoro, IDOL.

Non saranno ammessi contributi alla ricollocazione, né per quanto concerne la parte fissa né quella a risultato, in assenza di un “programma di assistenza intensiva” sottoscritto e di almeno un'azione di accompagnamento antecedenti l'assunzione del beneficiario.

Il soggetto attuatore è tenuto a svolgere le attività di “Assistenza alla ricollocazione” a tutti i destinatari di cui al precedente articolo 4 che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.

Art. 9 Modalità e termini di presentazione delle domande

Gli operatori rientranti nei requisiti indicati all'Art. 5 del presente Avviso, dovranno presentare domanda di partecipazione in bollo (esclusi i soggetti esentati per legge) alla *sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione*, utilizzando l'apposita modulistica (**Allegato n. 1**). Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario della domanda.



La domanda dovrà essere inviata per via telematica all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it firmata digitalmente dal legale rappresentante e recare ad oggetto: *sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione: presentazione domanda*. In tal caso, per l'assolvimento dell'imposta di bollo (esclusi i soggetti esentati per legge), il soggetto autorizzato/accreditato dovrà far pervenire al Settore Lavoro della Regione Toscana il frontespizio cartaceo della domanda con apposta la marca da bollo, mediante invio con raccomandata A.R. alla Regione Toscana, Settore Lavoro, "Assegno per l'assistenza alla ricollocazione"- Via Pico della Mirandola, 24 - 50132 Firenze oppure mediante consegna a mano nell'orario 9.00-13.00, dal lunedì al venerdì.

Alternativamente, la domanda, firmata dal legale rappresentante, potrà essere trasmessa per raccomandata A/R alla Regione Toscana, Settore Lavoro, "Assegno per l'assistenza alla ricollocazione"- Via Pico della Mirandola, 24 - 50132 Firenze.

Gli interessati possono presentare la domanda dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente Avviso fino al **31/12/2019**, salvo esaurimento delle risorse disponibili e contestuale chiusura del presente Avviso.

L'istruttoria sull'ammissibilità delle domande pervenute sarà effettuata con cadenza mensile. Di conseguenza, sarà aggiornato dell'elenco dei beneficiari ammessi alla presente sperimentazione regionale.

Art. 9 bis Modalità di adesione degli operatori già ammessi alla Sperimentazione Regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione di cui al D.D. N. 9472 del 14-06-2017

I soggetti attuatori che hanno partecipato all'Avviso pubblico "POR FSE 2014-2020 - Asse A "Occupazione" - Sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione", approvato con Decreto Dirigenziale N. 9472 del 14/06/2017, pubblicato sul BURT in data 12 luglio 2017 e la cui istanza risulti essere stata ammessa, potranno confermare la propria partecipazione anche al presente Avviso inviando specifica manifestazione di interesse e dichiarazione di mantenimento dei requisiti prescritti, che dovrà essere inviata via PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it firmata dal legale rappresentante.

Art. 10 Regolazione dei rapporti con la Regione e principali adempimenti

Ai fini della regolamentazione dei rapporti tra la Regione Toscana e i soggetti attuatori, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, è prevista la sottoscrizione di una Convenzione (**Allegato B**). Le modalità di sottoscrizione saranno comunicate ai soggetti ammessi con successiva nota del Settore Lavoro.

Tale Convenzione ha validità per la sola azione realizzata dal soggetto attuatore nell'ambito del presente Avviso.

Solo dopo la sottoscrizione della convenzione, i soggetti attuatori ammessi alla sperimentazione regionale dell'assegno di ricollocazione saranno autorizzati ad accedere al Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, denominato IDOL, secondo le modalità definite dal Settore Lavoro e indicate nel documento allegato alla convenzione.

All'interno del Sistema informativo IDOL, il soggetto attuatore potrà accedere ai dati dei destinatari che hanno sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato presso uno dei Centri per l'Impiego della Toscana e hanno scelto di spendere l'assegno di ricollocazione presso una loro sede operativa.

I soggetti attuatori dovranno compilare ed aggiornare le azioni relative *all'Assistenza alla ricollocazione*.



L'inserimento dei dati relativi a tali azioni è la base per il riconoscimento delle attività realizzate per il destinatario.

Art. 11 Modalità di erogazione del contributo

Le risorse disponibili stanziato sul presente Avviso saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità, in base all'ordine di ricevimento delle istanze di contributo da parte dei soggetti attuatori relativamente alle attività concluse.

L'attività si considera conclusa in caso di conservazione del posto di lavoro per un periodo minimo di 6 mesi.

Come indicato al precedente articolo 7, nel caso di contratti non a tempo indeterminato, la durata presa a riferimento è comprensiva di eventuali proroghe e/o rinnovi, purché la somma dei periodi di lavoro non sia inferiore alla durata minima prevista di 6 mesi.

Il contributo per l'assistenza alla ricollocazione avverrà, in ogni caso, allo scadere dei 6 mesi, al fine di verificare la conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto.

Non saranno ammessi contributi per l'assistenza alla ricollocazione per assunzioni di destinatari i quali, nei 6 mesi precedenti, siano stati licenziati, anche per fine rapporto a termine:

- dalla stessa impresa, oppure
- da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa impresa e/o al datore di lavoro medesimi; oppure
- da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che assume, alla fattispecie di "impresa unica" così come definita dal Regolamento UE n. 1407/20131, ancorché cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesta di incentivo;
- ovvero con società da loro controllate o a loro collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C..

La comunicazione delle attività concluse dovrà avvenire inserendo in una istanza di contributo tutte le attività concluse a quella data.

Il soggetto attuatore dovrà inviare al Settore Lavoro, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it l'istanza di contributo (**Allegato n. 2**), con la seguente documentazione:

1. fattura o altro documento contabile equivalente, completo di marca da bollo del valore vigente e recante i riferimenti del soggetto accreditato con l'indicazione nel corpo della fattura della seguente dicitura "**Avviso pubblico POR FSE 2014-2020 - Asse A "Occupazione" Sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione;**
2. elenco sottoscritto dal legale rappresentante, con i riferimenti anagrafici e contrattuali dei destinatari assunti, secondo il modello (**Allegato n. 3**);
3. elenco sottoscritto dal legale rappresentante, con i riferimenti anagrafici dei destinatari non assunti, secondo il modello (**Allegato n. 4**);
4. dichiarazione ex DPR 445/2000 con la quale il soggetto accreditato assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività e alla veridicità delle informazioni riportate.

Sarà cura del Settore Lavoro fornire le modalità di fatturazione dopo la firma della convenzione.

Ai fini del riconoscimento delle attività di "Assistenza alla ricollocazione", il Settore Lavoro della Regione Toscana effettuerà controlli su base documentale volti ad accertare la completezza dell'istanza di contributo e il raggiungimento del risultato, ossia l'assunzione del destinatario, attraverso il controllo:



- della presenza, della sottoscrizione e dell'upload del “programma di assistenza intensiva”, recante il nominativo del tutor assegnato al destinatario;
- dell'avvenuto inserimento dei dati sul Sistema Informativo regionale IDOL, come indicato al precedente Art. 8;
- della Comunicazione Obbligatoria attestante l'assunzione del destinatario.

Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, il Settore Lavoro procederà con Decreto dirigenziale all'impegno e alla liquidazione dei relativi importi.

Il pagamento sarà effettuato dalla Regione Toscana in un'unica soluzione sul conto bancario indicato dal soggetto attuatore nella fattura o in altro documento contabile.

Art. 12 Controlli

Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure adottate nell'ambito del POR FSE Toscana 2014 - 2020, la Regione Toscana potrà in ogni momento svolgere controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai soggetti attuatori.

I soggetti attuatori sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di chiedere al soggetto attuatore ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo; questi ultimi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.

In presenza di irregolarità sono applicate le regole previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dal presente Avviso.

Tutta la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività dovrà essere conservata presso la sede del soggetto accreditato per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti.

Art. 13 Casi di inadempimento

Con riferimento alla normativa ed alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, ivi compreso il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/02, emanato con DPGR 47/R/2003, ed agli adempimenti previsti dal presente Avviso, nei casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto attuatore, potrà procedere al blocco dei pagamenti e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti.

Per quanto attiene ai casi di sospensione o revoca dell'accreditamento, si rimanda a quanto previsto rispettivamente dal Reg. 47/R del 2003.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

Regione Toscana ed i soggetti attuatori individuati con il presente Avviso, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno ciascuno in qualità di titolare al trattamento dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti per le finalità di cui al precedente art. 1, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dati personali.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

Tutti i dati personali oggetto della presente convenzione confluiranno in un apposito archivio, di titolarità della Regione Toscana - Giunta regionale, e saranno trattati con modalità manuali ed



informatizzate. Responsabile del trattamento per Regione Toscana è il dirigente del Settore Lavoro.

Il soggetto attuatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna ad osservare le "Regole tecniche ed organizzative per l'accesso ai dati e l'alimentazione della banda dati IDOL" di cui all'Allegato 1, parte e integrante e sostanziale della convenzione stessa.

Art. 15 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Lavoro, Dott.ssa Francesca Giovani.

Art. 16 Informazioni e pubblicità

I soggetti attuatori finanziati devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell' Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13 (punto 2.2. - Responsabilità dei beneficiari).

Il presente avviso è reperibile in internet nel sito della Regione
www.regione.toscana.it e <http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi>

Le informazioni possono inoltre essere richieste ai seguenti indirizzi

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

E -mail: settorelavoro@regione.toscana.it

La richiesta di informazione deve contenere il seguente oggetto: Assegno regionale per l'assistenza alla ricollocazione. Richiesta di informazioni.

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione :

del D.Lgs 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183", con particolare riferimento all'articolo 23;

del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

del Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

della Decisione di esecuzione CE C(2018) n. 5127 del 26 luglio 2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9913 che approva determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia";

della la deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto



del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione;

della Deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 02/03/2015 recante l'approvazione del Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020, da ultimo modificata con delibera n. 760 del 01/08/2016, recante l'approvazione del Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020;

della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e ss.mm.ii;

del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;

della Decisione di giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 avente ad oggetto "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";

della Delibera di Giunta Regionale n. 484 del 09 maggio 2017 e successive modifiche e integrazioni;

della Delibera di Giunta Regionale n. 495 del 07 maggio 2018 avente ad oggetto "POR FSE 2014-2020 Asse C "Istruzione e Formazione". Criteri per l'erogazione dei voucher formativi individuali destinati a soggetti disoccupati. Modifiche alla DGR 484/2017";

della Delibera della Giunta Regionale n. 1019 del 18/09/2018, recante ad oggetto: "POR FSE 2014-2020 Asse A Occupazione. Approvazione disposizioni per il rinnovo dell'attuazione della sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione";

della Delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL n. 3 del 2018, recante ad oggetto: "Modalità operative e ammontare dell'Assegno di Ricollocazione".

Allegati al presente avviso:

Allegato 1: Domanda

Allegato 2: Istanza di contributo

Allegato 3: Elenco destinatari ADR con successo occupazionale

Allegato 4: Elenco destinatari ADR senza successo occupazionale

Allegato B: Convenzione